

TABELLA A

Soggetti ai quali non possono essere conferiti incarichi di insegnamento.

1. personale tecnico amministrativo delle università, ad eccezione dei collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995 in possesso dei requisiti previsti;
2. professori, ricercatori e assistenti universitari di ruolo e professori incaricati stabilizzati che si trovino in posizione incompatibile con la titolarità di corsi di insegnamento;
3. soggetti che ricoprano uno dei mandati, cariche o uffici di cui all'art. 13 del DPR 382/1980 e successive modificazioni;
4. soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso l'Università di Trieste con diritto a pensione anticipata di anzianità, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
5. soggetti che siano cessati per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Trieste nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
6. soggetti che fruiscano di borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368;
7. dottorandi di ricerca.